

N. 17806 del Repertorio

N. 10366 della Raccolta

ATTO INTEGRATIVO DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno sedici del mese di dicembre in Napoli, al Largo Donnaregina n.ro 23.

Innanzi a me Dott.LUDOVICO MARIA CAPUANO, Notaio residente in Napoli, con studio alla via Depretis n.ro 5, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola

SI E' COSTITUITO

Sua Eminenza Cardinale Domenico Battaglia, nato a Satriano (CZ) il 20 gennaio 1963 e domiciliato in Napoli al Largo Donnaregina n.ro 23, C.F.BTT DNC 63A20 I463G, in qualità di Arcivescovo Metropolita dell'Arcidiocesi di Napoli, con sede in Napoli al Largo Donnaregina n.ro 22, codice fiscale 80014050639, a quest'atto autorizzato con decreto della Curia Arcivescovile di Napoli dell'1 settembre 2024, prot. n.ro 2005-2004-CAN, che in originale è allegato sotto la lettera "A" all'atto a mio rogito in data 6 settembre 2024 rep. n. 16960 reg.to a Napoli il 25 settembre 2024 al n.ro 38777/1T nonché quale Presidente della Fondazione denominata "Napoli C'entro" o "Napoli al Centro" con sede in Napoli, codice fiscale 95343940631.

Dell'identità personale del costituito io Notaio sono certo.

Premesso

-che con atto a mio rogito in data 6 settembre 2024 rep. n.ro 16960, racc. n.ro 9853, reg.to in Napoli Agenzia delle Entrate - Ufficio Napoli I in data 25 settembre 2024 al n.ro 38777/1T, Sua Eminenza Cardinale Domenico Battaglia, nella qualità, ai sensi degli articoli 14 e seguenti c.c. nonché ai sensi degli artt. 20 e seg. del D.Lgs. 117/2017 ha costituito la Fondazione denominata "Napoli C'entro" o "Napoli al Centro", con sede in Napoli al Largo Donnaregina n. 22 e che con lo stesso atto il costituito veniva autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie relative all'acquisto da parte della Fondazione della personalità giuridica ai sensi del D.Lgs 117/2017 ed agli effetti di cui sopra il medesimo veniva delegato, inoltre, ad apportare all'atto ed all'allegato statuto tutte quelle modifiche, aggiunte e soppressioni che venissero all'uopo richieste dalle competenti autorità.

-che in sede di iscrizione al RUNTS è stato richiesto di modificare gli articoli 1 e 25 dello Statuto depositato:

Tanto premesso

il costituito Sua Eminenza Cardinale Domenico Battaglia, nella qualità, ad integrazione e modifica del citato atto costitutivo a mio rogito del 6 settembre 2024 rep. n.ro 16960 citato in premessa

dichiara

- di modificare gli articoli 1 e 25 dello Statuto della Fondazione "Napoli C'entro" come segue :

Art. 1 - Denominazione e sede

Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore, d'ora innanzi CTS), è costituita, con durata illimitata, la Fondazione denominata "FONDAZIONE Napoli C'entro" o "Napoli al Centro", da ora in avanti "Fondazione".

In conseguenza dell'iscrizione nel RUNTS, istituito ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, la Fondazione ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso

negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Fino a tale evento la Fondazione non utilizzerà nella denominazione l'acronimo di "ETS" o l'indicata locuzione.

La Fondazione "Napoli C'entro" o "Napoli al Centro" è fondazione, eretta canonicamente come pia fondazione autonoma, a norma dei cann. 1303 e ss. del Codice di diritto canonico, con Decreto Arcivescovile dell'1 settembre 2024, prot. n. 2005-2024-CAN.

La Fondazione è sottoposta alle potestà e alla vigilanza dell'Arcivescovo pro tempore di Napoli, a norma del diritto canonico e dell'Istruzione in Materia Amministrativa della Conferenza Episcopale Italiana. La Fondazione, ai fini civilistici, risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione.

L'attività della Fondazione si esplica nel territorio dell'Arcidiocesi di Napoli ed ha sede nel Palazzo Arcivescovile di Napoli, al Largo Donnaregina n. 22.

Il trasferimento della sede nell'ambito del comune non costituisce motivo di modifica statutaria, ma dovrà formare oggetto di comunicazione all'autorità di controllo.

La Fondazione potrà istituire sedi secondarie, costituite con approvazione dell'Ordinario dell'Arcidiocesi di Napoli, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

ART. 25 – Estinzione

La Fondazione si estingue secondo le modalità di cui all'articolo 27 del Codice civile:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'articolo 27 del Codice civile.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo della Fondazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni del Consiglio di amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. La devoluzione avverrà a norma degli articoli 9 e 50, comma 2, del Codice del Terzo settore.

Per quant'altro resta fermo il verbale a mio rogito del 6 settembre 2024 rep. n.ro 16960, racc. n.ro 9853.

Il costituito mi consegna il testo dello statuto sociale con le indicate modifiche che allego al presente atto sotto la lettera "A" omessane la lettura per espressa dispensa datami dal costituito

Di

quest'atto scritto in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia sotto la mia direzione, io Notaio ho dato alla costituita parte che lo approva, lo dichiara conforme alla sua volontà e meco lo sottoscrive alle ore nove e trenta.

L'atto consta di un foglio del quale pagine scritte quattro.

Domenico Battaglia

Notaio Ludovico Maria Capuano - sigillo

Allegato "A" all'atto n.ro 10366 della Raccolta

STATUTO

PREAMBOLO

L'ARCIDIOCESI DI NAPOLI, con atto del 5 marzo 2024, ha adottato il Regolamento per l'istituzione del Ramo ETS con la costituzione di un patrimonio destinato per svolgere, accanto alle attività di culto e alla catechesi, le attività di interesse generale e attività a queste connesse per perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.Lgs. 117/2017 (codice degli enti del terzo settore).

Con la costituzione del Ramo ETS "Prima i Poveri" la Chiesa di Napoli per volontà del Vescovo, Don Mimmo Battaglia, ha scelto di adottare, un modello innovativo di gestione delle sue finalità assistenziali, culturali e sociali, le cui decisioni e la cui rendicontazione saranno verificabili e trasparenti. L'idea di fondo di questo processo è quella di mettere al primo posto i principali destinatari del servizio della "Chiesa in uscita", ovvero gli impoveriti, per dare loro dignità e per far sì che i giovani che collaborano a tali fini con l'istituzione, possano essere più spronati a continuare nel loro impegno, adottando scelte e strumenti anche di autoimprenditorialità. L'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) del Ramo ETS della Chiesa di Napoli consentirà l'apertura di un costante dialogo con tutte le Istituzioni e con gli altri Enti del Terzo Settore. Al contempo per i donatori sarà più agevole e conveniente effettuare le erogazioni, grazie alle maggiori agevolazioni previste per gli Enti del Terzo Settore.

Il modello di gestione prescelto permetterà di valorizzare la creazione del *valore sociale* delle attività della Diocesi di Napoli che, ispirandosi al Manifesto sull'economia di Papa Francesco, intende non solo promuovere *"un'economia di pace che si prenda cura del creato e non lo depreda"...* che *"combatta la miseria in tutte le sue forme e riduca le diseguaglianze"* ... che *"persegua il bene comune e favorisca la partecipazione e la pratica del dono"*, ma che si adoperi per *"valorizzare i beni del patrimonio culturale grazie all'apporto di una serie di attività che andranno svolte per promuovere la diffusione della parola di Dio con strumenti e forme innovative ed attuali, in modo da ricavare e destinare le risorse raccolte «Prima ai Poveri»"*.

Papa Francesco afferma, invero, con lucidità e coraggio che la constatazione della chiusura di molti luoghi di culto «va accolta nella Chiesa non con ansia, ma come un segno dei tempi. I beni culturali ecclesiastici non hanno un valore assoluto, ma in caso di necessità devono servire al maggior bene dell'essere umano e specialmente al servizio dei poveri».

Per dare concretezza a questo insegnamento, e maggiore solidità all'opera dell'istituito Ramo ETS, la Diocesi intende costituire anche una **Fondazione di partecipazione** per favorire la più larga partecipazione degli attori, istituzionali e privati sul territorio, per rafforzare l'impegno nell'annuncio del Vangelo della Carità.

La fondazione di partecipazione costituisce, infatti, un valido strumento per **realizzare la mission del costituito Ramo ETS "Prima i Poveri"** per coinvolgere i privati e raccogliere ed incanalare le risorse da destinare alle attività di interesse generale e diverse che saranno svolte, senza scopo di

lucro, per perseguire le finalità sociali e culturali prefissate.

La Fondazione, per il raggiungimento degli obiettivi del Ramo della Diocesi Napoli che si propone di attuare, potrà operare in prima persona oppure attraverso forme di collaborazione con altri Enti e soggetti, pubblici e privati. Potrà anche promuovere convenzioni, con altri Enti ecclesiastici, con Enti Pubblici, con Soggetti ed Organizzazioni del Volontariato, della Cooperazione, dell'Imprenditoria Privata e Pubblica, Nazionali ed Internazionali. La Fondazione di partecipazione non ha fine di lucro, pertanto non distribuisce utili o avanzi di gestione durante la vita della stessa, nemmeno in modo indiretto.

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE E FINALITA'

Art. 1 - Denominazione e sede

Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore, d'ora innanzi CTS), è costituita, con durata illimitata, la Fondazione denominata "FONDAZIONE Napoli C'entro" o "Napoli al Centro", da ora in avanti "Fondazione".

In conseguenza dell'iscrizione nel RUNTS, istituito ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, la Fondazione ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Fino a tale evento la Fondazione non utilizzerà nella denominazione l'acronimo di "ETS" o l'indicata locuzione.

La Fondazione "Napoli C'entro" o "Napoli al Centro" è fondazione, eretta canonicamente come pia fondazione autonoma, a norma dei cann. 1303 e ss. del Codice di diritto canonico, con Decreto Arcivescovile dell'1 settembre 2024, prot. n. 2005-2024-CAN.

La Fondazione è sottoposta alle potestà e alla vigilanza dell'Arcivescovo pro tempore di Napoli, a norma del diritto canonico e dell'Istruzione in Materia Amministrativa della Conferenza Episcopale Italiana. La Fondazione, ai fini civilistici, risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione.

L'attività della Fondazione si esplica nel territorio dell'Arcidiocesi di Napoli ed ha sede nel Palazzo Arcivescovile di Napoli, al Largo Donnaregina n. 22.

Il trasferimento della sede nell'ambito del comune non costituisce motivo di modifica statutaria, ma dovrà formare oggetto di comunicazione all'autorità di controllo.

La Fondazione potrà istituire sedi secondarie, costituite con approvazione dell'Ordinario dell'Arcidiocesi di Napoli, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 2 - Finalità

La Fondazione si pone come strumento di evangelizzazione e di promozione delle attività sociali e culturali della Diocesi di Napoli secondo il costituito modello di gestione del Ramo ETS "Prima i Poveri".

Nell'esercizio delle proprie attività la Fondazione si propone di promuovere la valorizzazione pastorale del patrimonio storico-artistico ed ecclesiale della Chiesa di Napoli, anche mediante l'attivazione di processi di informazione e sensibilizzazione su tematiche pastorali e la diffusione della conoscenza di documenti e studi sull'arte sacra, come strumento di valorizzazione del culto e della religione, quali valori intrinseci della tradizione culturale della Città

di Napoli.

La Fondazione promuove e accompagna inoltre il volontariato in tutte le sue forme, come esperienza formativa, come chiamata ad uno stile di vita caratterizzato dal dono di sé e come espressione di comunità cristiane e civili che si misurano con le povertà. Nel perseguimento di tali finalità, l'Ente svolgerà attività di promozione umana, di assistenza sociale e socio sanitaria e di beneficenza, senza perseguire alcuna finalità di lucro.

La Fondazione, nell'ambito delle suddette attività, opererà nel rispetto della normativa vigente in materia e potrà svolgere le attività di cui sopra sia direttamente sia indirettamente, in collaborazione con altri Enti e soggetti. Potrà anche promuovere convenzioni, con altri Enti ecclesiastici, con Enti Pubblici, con Soggetti ed Organizzazioni del Volontariato, della Cooperazione, dell'Imprenditoria Privata e Pubblica, Nazionali ed Internazionali.

Art. 3 - Attività principali e strumentali

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione, in via esemplificativa, si propone di svolgere le seguenti attività in attuazione delle finalità del ramo ETS "Prima i Poveri" della Chiesa di Napoli:

- custodire e mantenere i beni ecclesiastici, di proprietà o in uso all'Arcidiocesi, iniziando dalla chiesa Cattedrale e dalle chiese monumentali del centro storico;
- valorizzare, nella misura del possibile, i beni culturali nella loro sede originaria;
- ribadire, attraverso ogni più opportuna strategia, l'importanza contestuale dei beni storico-artistici, affinché l'estetica dell'opera d'arte si coniughi alla sua funzione pastorale, al contesto storico, sociale, ambientale e devozionale, del quale è peculiare espressione e testimonianza;
- rendere fruibili i beni culturali ecclesiali, patrimonio specifico della comunità cristiana, da sempre ordinato alla missione ecclesiale, nel duplice e concorrente dinamismo di promozione umana ed evangelizzazione cristiana;
- attuare progetti di inclusione sociale e lavorativa e di promozione dei talenti individuali e di comunità, puntando sulla capacità dell'arte di generare lavoro e benessere sociale.

La Fondazione potrà altresì, in via strumentale:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, comodataria, o di cui, a qualunque titolo, abbia la disponibilità;
- stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;
- la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- promuovere ed organizzare manifestazioni culturali, mostre, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti e tutte

quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;

- erogare premi e borse di studio;
- svolgere attività di formazione, formazione professionale e ricerca, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;
- svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere, e della diffusione a mezzo world wide web;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

TITOLO II

PATRIMONIO, RISORSE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 4 - Risorse e patrimonio

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione può acquisire le seguenti risorse:

- contributi e finanziamenti di soggetti pubblici e privati;
- elargizioni, donazioni, lasciti, liberalità di soggetti pubblici e privati, nazionali o esteri;
- entrate derivanti dal patrimonio;
- entrate derivanti dalle attività svolte.

Il patrimonio della Fondazione è composto da tutti i beni e le attività appartenenti alla Fondazione, e dunque dal Fondo di dotazione, dai beni mobili e immobili che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquisiti secondo le norme del presente Statuto, dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio, dalla parte di rendita non utilizzata che con delibera del Consiglio di amministrazione, presa a maggioranza semplice, può essere destinata ad incrementare il patrimonio, dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici o Privati.

Il Patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione della Fondazione stessa, il cui complessivo valore è di euro 30.000,00 (Euro trentamila).

Art. 5 - Fondo di dotazione

Il Fondo di dotazione è costituito dal denaro, dai beni mobili ed immobili e dalle altre utilità che a tale Fondo siano espressamente conferiti in proprietà dal Fondatore in sede di atto costitutivo, ovvero, successivamente da altri partecipanti sostenitori.

Art. 6 - Fondo di gestione

Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima, salvo quanto previsto all'art. 4;
- da eventuali donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali, da persone fisiche, da associazioni o società comunque costituite, o da altri Enti Pubblici e Privati;
- da contributi del Fondatore, dei Partecipanti sostenitori e dei partners;

- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 7 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario della Fondazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno solare.

Entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione predispone la bozza di bilancio di esercizio di cui all'art. 22 del presente statuto.

E' fatto divieto di distribuire, a qualsiasi titolo, ed anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere reinvestiti esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale.

TITOLO III

ORGANI E SOSTENITORI PARTECIPANTI

Art. 8 - Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatore promotore;
- Partecipanti sostenitori.

Art. 9 - Fondatore

Come risulta dall'atto costitutivo di erezione, Fondatore è l'Arcivescovo pro tempore di Napoli.

Art. 10 - Partecipanti sostenitori

Possono divenire Partecipanti sostenitori, nominati tali con delibera del Consiglio di amministrazione adottata, in prima convocazione, a maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto e in seconda convocazione con delibera adottata a maggioranza semplice, le Parrocchie dell'Arcidiocesi di Napoli, gli altri Enti ecclesiastici o le Associazioni ecclesiali di fedeli ricadenti nel territorio dell'Arcidiocesi di Napoli, nonché altri Enti e soggetti di ispirazione cristiana, nonché Fondazioni, Imprese e persone fisiche che ottemperino a quanto prescritto dall'art. 2 del presente Statuto e, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano al Fondo di gestione della Fondazione o sostengano fattivamente le attività della medesima e la realizzazione dei suoi scopi mediante contributi, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di amministrazione, ovvero sostengano fattivamente le attività della medesima con una attività, professionale e/o di volontariato, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. In tale ultimo caso, il Consiglio di amministrazione potrà determinare con apposito regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti sostenitori per categorie di attività e le modalità concrete di partecipazione degli stessi alla Fondazione.

Art. 11 - Permanenza, esclusione e recesso

La qualifica di Partecipante sostenitore dura per tutto il periodo in cui il Partecipante agisce in coerenza con il presente statuto e risulta adempiente agli obblighi di appartenenza alla Fondazione prescritti dal Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione decide l'esclusione dei partecipanti sostenitori con delibera adottata, in prima convocazione, a

maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, con delibera adottata a maggioranza semplice, con l'esclusione dal voto dell'eventuale partecipante interessato o del suo delegato. L'esclusione dalla Fondazione può essere votata per grave inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- violazione dei principi contenuti nell'art. 2 del presente Statuto;
- inadempimento degli obblighi nei confronti della vita della Fondazione previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- apertura di procedure concorsuali, anche stragiudiziali.

I partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando l'adempimento delle obbligazioni assunte. Il Fondatore promotore non può essere in nessun caso escluso dalla Fondazione.

Art. 12 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Direttore Generale;
- il Comitato scientifico;
- l'Assemblea dei Partecipanti sostenitori
- l'Organo di Controllo o Revisione dei Conti.

Art. 13 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri.

La sua composizione sarà la seguente:

- a) la maggioranza dei membri, e nello specifico, quattro su cinque o cinque su sette o sei su nove, viene nominata dall'Arcivescovo pro tempore di Napoli;
- b) la restante parte sarà nominata dall'Assemblea dei Partecipanti sostenitori a maggioranza semplice, scegliendo tra le persone fisiche, o i legali rappresentanti o loro delegati degli Enti Partecipanti.

Il numero degli amministratori verrà deciso preventivamente dal Fondatore. Nel caso in cui l'Assemblea dei Partecipanti non sia operativa, il Consiglio di Amministrazione è nominato interamente dal Fondatore.

I membri del Consiglio di amministrazione restano in carica tre anni, e possono essere riconfermati, salvo revoca da parte del soggetto o dell'organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato ovvero, nel caso sub b), nell'ipotesi di perdita della qualifica di partecipante dell'Ente di cui il Consigliere è espressione. I mandati dei consiglieri, indipendentemente dalla data del loro insediamento, scadono contemporaneamente.

Il membro del Consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso a maggioranza semplice. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, se a decadere o ad essere revocato è un consigliere sub a) sarà l'Arcivescovo a provvedere alla

nomina di altro consigliere che resterà in carica fino allo spirare del termine degli altri membri; se, invece, a decadere o ad essere revocato è un consigliere sub b), la nomina di altro consigliere che resterà in carica fino allo spirare del termine degli altri membri spetterà all'Assemblea dei partecipanti nel rispetto delle modalità di cui al primo comma.

Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, ferma restando la necessità delle licenze dell'autorità canonica per il compimento di atti di amministrazione straordinaria a norma del diritto.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione provvede a:

- gestire il patrimonio della Fondazione curandone l'integrità;
- predisporre il conto consuntivo annuale, il bilancio preventivo annuale e la relazione accompagnatoria e finanziaria;
- deliberare il conto consuntivo annuale, il bilancio preventivo annuale e la relazione accompagnatoria e finanziaria;
- determinare gli ulteriori criteri in base ai quali i soggetti di cui all'articolo 10 possono divenire Partecipanti sostenitori e procedere alla relativa nomina;
- deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
- individuare le aree di attività della Fondazione;
- deliberare la costituzione ovvero la partecipazione ad altri Enti o società di capitali;
- nominare il Direttore Generale della Fondazione determinandone compiti, qualifica, durata e natura dell'incarico ed eventuale compenso;
- conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;
- deliberare, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei membri, le modifiche dallo Statuto.
- deliberare, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei membri, lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto;
- eleggere, nel proprio seno il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere;
- nominare i componenti del Comitato Scientifico;
- nominare procuratori speciali o generali per lo svolgimento di particolari incarichi;
- svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

Ai Consiglieri di Amministrazione si applicano le previsioni di cui all'articolo 2382 del Codice civile.

Art. 14 – Convocazione e quorum

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei a comprovare l'avvenuta convocazione, con almeno cinque giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa

sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo diversi quorum stabiliti dal presente statuto. Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, steso su apposito libro da tenersi secondo le norme di legge.

Art. 15 – Presidente (della Fondazione)

E' Presidente della Fondazione, l'Arcivescovo pro tempore di Napoli, il quale è anche Presidente del Consiglio di amministrazione.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati e consulenti e dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione. In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Art. 16 – Gratuità delle cariche

I Consiglieri, ivi compresi quelli che rivestono le cariche di Presidente e Vice Presidente, assumono la carica e prestano la loro opera a titolo gratuito, ricevendo eventualmente il solo rimborso delle spese vive sostenute nell'espletamento del loro servizio.

Art. 17 - Il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere

Il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere, vengono eletti, tra i componenti dello stesso CdA, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Oltre ad essere componenti del Consiglio di Amministrazione essi svolgono le seguenti funzioni:

- il Vicepresidente, coadiuva il Presidente del CDA nell'esercizio delle attività volte all'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione;
- il Tesoriere provvede all'amministrazione delle entrate, delle spese e del patrimonio sociale, in esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione; predispone il progetto di bilancio consuntivo annuale e di bilancio preventivo da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- firma gli ordinativi di incasso e di pagamento; cura la movimentazione contabile della Fondazione e la gestione di Cassa e di Tesoreria;
- il Segretario collabora con il Presidente del CDA per l'organizzazione ed il funzionamento della Fondazione; redige i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, li sottoscrive unitamente al Presidente ed è responsabile della loro conservazione, nonché della conservazione della corrispondenza e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'attività della Fondazione;
- coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni e verifica il regolare funzionamento degli uffici e sovrintende ai rapporti con il personale dipendente.

Art. 18 - Direttore Generale

Il Consiglio di amministrazione nomina, a maggioranza assoluta, il Direttore generale stabilendone natura, qualifica e durata dell'incarico. Il Direttore

Generale è responsabile delle attività e del funzionamento della Struttura Organizzativa della Fondazione.

Il Direttore generale, tra l'altro:

- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, nonché agli atti del Presidente.

Qualora convocato dal Presidente, egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 19 - Assemblea dei Partecipanti sostenitori

L'Assemblea dei Partecipanti sostenitori si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente della Fondazione.

All'assemblea partecipano i legali rappresentanti degli Enti Partecipanti o un loro delegato munito di apposita delega scritta, oltre ai Partecipanti sostenitori persone fisiche. Essa è validamente costituita in assemblea qualunque sia il numero dei partecipanti. Prima dell'inizio dei propri lavori, l'Assemblea procederà in ogni seduta alla designazione di un coordinatore tra i partecipanti che presiederà l'attività dell'assemblea stessa.

L'Assemblea dei partecipanti è organo consultivo che formula pareri e proposte su attività, progetti ed obiettivi della Fondazione, già previsti o da stabilire.

A tale assemblea spetta la nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione secondo quanto previsto dall'art. 13 del presente statuto. A tal fine, il Presidente della Fondazione deve convocare l'assemblea dei partecipanti almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio di amministrazione o entro trenta giorni nel caso in cui si debba deliberare sulla sostituzione di un consigliere nominato da tale organo. In ogni caso l'Assemblea dei Partecipanti viene convocata dal Presidente della Fondazione qualora almeno 1/3 di essi ne faccia espressa richiesta indicando gli argomenti da trattare.

Art. 20 - Controllo o Revisione dei Conti

L'Organo di Controllo o Revisione dei Conti può essere composto da un minimo di due ad un massimo di tre membri, scelti e nominati a maggioranza assoluta dal Consiglio di amministrazione tra persone iscritte all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili e nel Registro dei Revisori Contabili.

L'Organo di Controllo o Revisione vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di conto consuntivo, redige apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa. L'Organo partecipa senza diritto di voto, qualora richiesto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione. L'Organo di Revisione dei Conti resta in carica 3 anni e può essere riconfermato.

Art. 21 - Comitato Scientifico

Qualora ne ravvisi l'opportunità, il Consiglio di amministrazione istituisce a maggioranza assoluta il Comitato Scientifico quale organo consultivo della Fondazione, composto da un numero variabile di membri (da 5 (cinque) a 10 (dieci) membri scelti e nominati dal Consiglio di amministrazione tra le persone fisiche e giuridiche, enti ed istituzioni, di riconosciuto prestigio e

specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione. Il Comitato Scientifico svolge, in collaborazione con il Consiglio di amministrazione ed il Direttore Generale, una mera funzione tecnico-consultiva.

I membri del Comitato Scientifico durano in carica fino alla decadenza del Consiglio di amministrazione (3 anni) e possono essere riconfermati. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca da deliberare a maggioranza assoluta dal Consiglio di amministrazione.

Il Comitato Scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione o persona da lui delegata. Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale.

I membri del comitato scientifico, anche singolarmente e se opportunamente convocati, possono presenziare senza diritto di voto, alle riunioni degli organi della Fondazione.

Ai membri del Comitato Scientifico può competere un'indennità di funzione, fissata dal Consiglio di Amministrazione, oltre trasferte o missioni.

Il Comitato Scientifico, riunito su convocazione del suo Presidente, elabora e sottopone al Consiglio di Amministrazione gli indirizzi culturali e i progetti di ricerca e di ricerca-intervento utili allo sviluppo delle attività della Fondazione.

Titolo IV BILANCI, LIBRI E SCRITTURE

Art.22 - Bilancio di esercizio

Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato nel rispetto della normativa di legge vigente in materia (art. 13, D.Lgs. n. 117/2017).

La Fondazione tiene le scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione prescritte dalla normativa vigente (art. 87, D.Lgs. n. 117/2017).

Art. 23 – Bilancio sociale

Per ogni esercizio con entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro deve essere predisposto il bilancio sociale redatto e depositato nel rispetto della normativa di legge vigente in materia (art. 14, D.Lgs. n. 117/2017).

Art. 24 - Libri della Fondazione

Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla normativa vigente in materia, la Fondazione tiene:

- a) il Libro dei Partecipanti;
- b) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea dei Partecipanti sostenitori, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo o Revisione dei conti.

Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari. Il Registro dei Volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie.

Il Libro dei Partecipanti ed il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea dei Partecipanti sostenitori sono tenuti a cura del CDA e

possono essere esaminati da ogni partecipante, il quale può estrarne copie. Il CDA può approvare un regolamento per disciplinare l'esame di detti libri e l'estrazione di copie.

Il Libro delle Adunanze del CDA è tenuto a cura del Consiglio stesso, può essere esaminato da ciascun consigliere, i quali possono estrarne copie. Il Libro delle Adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo o Revisione è tenuto a cura dei membri dell'Organo stesso.

TITOLO V

ESTINZIONE E NORMA DI RINVIO

ART. 25 – Estinzione

La Fondazione si estingue secondo le modalità di cui all'articolo 27 del Codice civile:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'articolo 27 del Codice civile.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo della Fondazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni del Consiglio di amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. La devoluzione avverrà a norma degli articoli 9 e 50, comma 2, del Codice del Terzo settore.

Art. 26 - Clausola arbitrale

Tutte le controversie che riguardino la Fondazione ed in qualsiasi modo coinvolgano il Fondatore Promotore, i Partecipanti sostenitori, gli organi della Fondazione o alcuni di tali soggetti, anche se relative all'interpretazione, esecuzione e validità del presente Statuto, saranno deferite ad un collegio arbitrale. Tale collegio deve essere composto da un numero di membri uguale al numero delle parti litiganti - ciascuna delle quali avrà diritto a nominare un arbitro - più uno o due arbitri ulteriori, in relazione a quanto occorra per assicurare la pluralità dei membri del Collegio. L'arbitro ulteriore, o uno dei due arbitri ulteriori, svolge la funzione di Presidente del Collegio. La scelta dell'arbitro o degli arbitri ulteriori è effettuata congiuntamente dagli arbitri nominati dalle parti. In difetto di accordo essa viene effettuata, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Napoli, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti litiganti.

Le nomine degli arbitri di parte devono essere effettuate entro 60 giorni dalla designazione del primo di essi. Gli arbitri procedono in via irrituale e secondo equità, rendendo il loro lodo entro 90 giorni dall'insediamento, salva diversa intesa tra le parti litiganti.

La sede dell'arbitrato è fissata presso il domicilio del Presidente, salvo diverso accordo tra le parti litiganti.

Art. 27 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto nel presente statuto, si fa rinvio alle norme del Codice civile e al D.lgs.n.117 del 2017.

Domenico Battaglia

Notaio Ludovico Maria Capuano - sigillo